

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

161° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4959) BISCARDI ed altri: Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTEPag. 2, 3, 9

ANDREOLLI (PPI)	3, 9
ASCIUTTI (Forza Italia), relatore alla Commissione	3, 9
BISCARDI (Dem. Sin.-l'Ulivo)	3
* GUERZONI, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica	3, 9
NAVA (UDEUR)	3

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 16,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4959) BISCARDI ed altri: Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4959, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Comunico che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1^a e 5^a sugli emendamenti presentati nei giorni scorsi. Per quanto riguarda invece gli emendamenti presentati nel corso della mattinata è stato acquisito solo il parere della 1^a Commissione, giacchè questi ultimi non hanno implicazioni finanziarie.

Avverto inoltre che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

0/4959/1/7

MONTICONE

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4959, recante modifiche alla legge di riforma delle Accademie e dei Conservatori,

impegna il Governo a provvedere, in sede di regolamento, affinché:

la gestione amministrativa degli istituti di cui al capo VI del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rientranti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nel sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale sia assicurata da un consiglio di amministrazione (per cui si rimanda ai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999) presieduto da un componente prescelto al di fuori degli appartenenti alle componenti didattiche, amministrative e studentesche degli Istituti stessi;

al presidente sia assicurato il compito di promuovere iniziative, finalizzate o di più ampio respiro, in relazione con le altre entità territoriali, volte comunque alla valorizzazione delle specificità culturali e tecniche delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, nonché dare attuazione ai programmi di produzione artistica e di ricerca scientifica promossi dal direttore didattico-scientifico dell'istituto».

ANDREOLLI. Signor Presidente, in assenza del collega Monticone faccio mio l'ordine del giorno n. 1 e lo do per illustrato.

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1 mi rimetto al Governo.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, invito fin d'ora i senatori Nava e Biscardi a ritirare gli emendamenti 1.100 e 1.104, il cui contenuto è analogo a quello dell'ordine del giorno n. 1. Tale documento non è infatti accoglibile sul piano formale, giacchè in esso vengono proposte soluzioni che sono in contrasto con le disposizioni contenute nello schema di regolamento attuativo della legge n. 508 del 1999, predisposto dal Ministero e già inviato al Consiglio di Stato per l'esame.

Invito pertanto al ritiro anche dell'ordine del giorno n. 1, fermo restando l'impegno da parte del Governo a riaffrontare la questione quando tale schema verrà sottoposto all'esame parlamentare; in quella sede la Commissione potrà ovviamente esprimere le proprie valutazioni ed eventualmente proporre diverse soluzioni.

ANDREOLLI. Signor Presidente, accedo all'invito del rappresentante del Governo e ritiro l'ordine del giorno in esame.

NAVA. Ritiro l'emendamento 1.100.

BISCARDI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.104.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli:

Art. 1.

(Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508)

1. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 6, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Limitatamente alla copertura dei posti in organico annualmente disponibili, a partire dall'anno accademico 2000/2001, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, si fa ricorso alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e alle graduatorie nazionali di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, lettere a) e b), sono trasformate in gradua-

torie ad esaurimento. La copertura dei posti in organico avviene nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario è acquisito il parere del CNAM. Ai fini della predisposizione delle predette graduatorie nazionali ad esaurimento, non si applica il comma 3 dell'articolo 401 del predetto testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 124 del 1999. Le graduatorie sono compilate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. I nuovi concorrenti sono inclusi nelle graduatorie nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato; i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica, artistica e culturale, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Nei Conservatori di musica i posti di "accompagnatore al pianoforte" sono soppressi ed è istituita la cattedra di "maestro accompagnatore al pianoforte e docente di repertorio vocale".

6-ter. Con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, sono definiti i criteri generali per l'insegnamento attinente alla cattedra di cui al comma 6-bis, ed è stabilito il relativo programma. L'orario di insegnamento e le modalità di organizzazione della medesima sono rimessi alla contrattazione collettiva.

6-quater. Le cattedre di cui al comma 6-bis sono istituite in numero pari a quello degli accompagnatori al pianoforte, inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui al comma 6, i quali ne assumono la titolarità. Resta fermo quanto previsto dal predetto comma 6»;

c) il comma 9 dell'articolo 2 è soppresso;

d) all'articolo 7 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme transitorie e finali»; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2. Per l'anno finanziario 2000 restano ferme le competenze delle province previste dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1. A decorrere dall'anno 2001 le risorse finanziarie destinate alle istituzioni di cui all'articolo 1, determinate nella misura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1998, n. 82, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 23 del 1996, sono iscritte in un capitolo di nuova istituzione dello stato

di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fino alla data di entrata in vigore delle norme introdotte dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica amministra le istituzioni di cui all'articolo 1 applicando, ove compatibili, le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché ogni altra disposizione in vigore non incompatibile concernente le medesime istituzioni».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

1.1

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: «fabbisogno finanziario» con le seguenti: «fabbisogno organico».

1.2

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera a), sopprimere dal quarto periodo fino alla fine della lettera.

1.102

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:

«6-bis. Nei conservatori di musica e nell'accademia nazionale di danza è istituita la cattedra di "maestro accompagnatore al pianoforte per il canto e la danza"».

1.3

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:

«6-bis. Nei conservatori di musica e nell'accademia nazionale di danza i posti di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagna-

tore sono soppressi ed è istituita la cattedra di maestro accompagnatore al pianoforte per il canto e la danza».

1.4

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-ter, sopprimere il secondo periodo.

1.103

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 6-quater con il seguente:

«6-quater. Gli accompagnatori al pianoforte inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui al comma 6, i quali abbiano prestato almeno tre anni di servizio continuativo, assumono la titolarità delle cattedre di cui al comma 6-bis, previa valutazione di idoneità effettuata da una Commissione giudicatrice sulla base dei titoli artistici e professionali posseduti. Le cattedre sono istituite in numero pari agli accompagnatori giudicati idonei e il corrispondente numero di posti di "accompagnatore al pianoforte" e di "pianista accompagnatore" è soppresso. Agli accompagnatori giudicati non idonei inquadrati nei ruoli ad esaurimento sono confermati il posto precedentemente assegnato e le funzioni anteriormente svolte. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono determinate con decreto ministeriale, da emanare entro il 30 aprile 2001. Resta fermo quanto previsto dal predetto comma 6».

1.5

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera d), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: «in un capitolo di nuova istituzione dello» con la seguente: «nello».

1.6ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera d), capoverso 3, dopo le parole: «le istituzioni di cui all'articolo 1» inserire le seguenti: «assumendo le competenze già attribuite in materia al Ministero della pubblica istruzione e».

1.101

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, ANDREOLLI, ROBOL

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«d-bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. – (Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano) 1. Alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le competenze di cui alla presente legge nei rispettivi territori, da realizzarsi secondo specifiche norme di attuazione in conformità a quanto stabilito dai rispettivi statuti di autonomia e dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7."».

1.7ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge».

1.11ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il personale docente assistente delle accademie transita dall'attuale livello stipendiale al livello stipendiale dei docenti titolari di cattedra. Al conseguente onere si provvede a carico dei fondi previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.».

1.100

NAVA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. La gestione amministrativa degli istituti di cui al capo VI del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rientranti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nel sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, è assicurata da un consiglio di amministrazione composto sulla base dei criteri indicati dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7 della citata legge n. 508 del 1999, e presieduto da un componente prescelto al di fuori dei membri appartenenti alle componenti didattiche, amministrative e studentesche degli istituti stessi. Il presidente, che ha la rappresentanza legale dell'istituto, esercita le attribuzioni individuate dai regolamenti di cui al predetto articolo 2, comma 7, della legge n. 508 e promuove iniziative e raccordi, soprattutto con le entità del territorio, al fine di valorizzare le specificità culturali e tecniche delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, nonché di attuare programmi di produzione artistica e di ricerca scientifica promossi dal direttore e dal comitato didattico-scientifico dell'istituto».

1.104

BISCARDI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. La gestione amministrativa degli istituti di cui al capo VI del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rientranti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nel sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, è assicurata da un consiglio di amministrazione composto sulla base dei criteri indicati dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7 della citata legge n. 508 del 1999, e presieduto da un componente prescelto al di fuori dei membri appartenenti alle componenti didattiche, amministrative e studentesche degli istituti stessi. Il presidente, che ha la rappresentanza legale dell'istituto, esercita le attribuzioni individuate dai regolamenti di cui al predetto articolo 2, comma 7, della legge n. 508 e promuove iniziative e raccordi, soprattutto con le entità del territorio, al fine di valorizzare le specificità culturali e tecniche delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, nonché di attuare programmi di produzione artistica e di ricerca scientifica promossi dal direttore e dal comitato didattico-scientifico dell'istituto».

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.3 e 1.11 e do per illustrati i restanti emendamenti di cui sono firmatario.

ANDREOLLI. Signor Presidente, l'emendamento 1.101 è teso a modificare l'articolo 8 della legge n. 508 del 1999 – provvedimento giunto all'approvazione dopo un lungo e faticoso *iter* parlamentare – che a mio avviso risulta privo di effettiva portata normativa. Ripeto, l'aver previsto per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano che l'attuazione della suddetta legge debba essere realizzata nel rispetto degli statuti di autonomia non ha a mio avviso alcun significato! Basti pensare che la legge n. 508 si propone di elevare al livello universitario i conservatori di musica, ma che gli enti in essa indicati non hanno competenza in materia universitaria perché non è stata loro attribuita.

Pertanto, per ovviare a questo problema, l'emendamento in esame prevede espressamente che l'attuazione della legge n. 508, nell'ambito dei suddetti enti, debba avvenire attraverso la delega a questi stessi soggetti delle competenze attinenti le materie previste dalla norma, ma nell'ambito di limiti precisi, giacché l'esercizio di tali competenze non è affidato alle leggi regionali, ma alle norme di attuazione – che, come è noto, sono decreti del Presidente della Repubblica, oppure decisioni del Consiglio dei Ministri, previo parere delle Commissioni competenti – nel rispetto dei regolamenti previsti dal comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 508.

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, riguardo l'emendamento 1.101, mi rimetto al parere del Governo.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.102, 1.4, 1.103, 1.5, 1.6 e 1.7.

Ricordo che in sede di esame della legge n. 508 si discusse approfonditamente dell'argomento trattato dall'emendamento 1.101, rispetto al quale esprimo parere favorevole proprio in quanto in esso si prevede che le norme di attuazione debbano conformarsi ai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della suddetta legge.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.3, 1.11, 1.100 e 1.104 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2:

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), valutato in lire 3.976 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento rela-

tivo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Comunico alla Commissione che l'Ufficio di presidenza provvederà ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

